



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera Papardo
C.da Papardo - 98158 Messina - centralino 090-3991
CF e PI 03051880833

S.C. TECNICO

**Regolamento
per la Formazione e Gestione
Elenco Operatori Economici
Affidamento Lavori
(art. 36 D.L.vo 50/16 ss.mm.ii.)**

INDICE

PREMESSA.....	3
ART. 1 – OGGETTO.....	5
ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE	6
ART. 3 – PUBBLICAZIONE.....	6
ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI.....	6
ART. 5 – CATEGORIE E CLASSIFICHE D’IMPORTO.....	7
ART. 6 – PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE.....	7
ART. 7 – AGGIORNAMENTO E PUBBLICITA’ DELL’ELENCO.....	8
ART. 8 – UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO.....	8
ART. 9 – CANCELLAZIONE DALL’ELENCO.....	9
ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	9
ALLEGATO A	



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera Papardo
C.da Papardo - 98158 Messina - centralino 090-3991
CF e PI 03051880833

PREMESSA

Le disposizioni del **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.** (di seguito denominato *Codice Appalti*) recante l'”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, prevedono la facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici di utilizzare elenchi di operatori economici per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del Codice Appalti, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

L'ANAC, con Determinazione n. 1097 del 26/10/2016, ha approvato le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti disposizioni riguardo le “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016).

In tali Linee Guida viene indicata l'opportunità che le amministrazioni si dotino, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate:

- a) le modalità di conduzione di indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo;
- b) le modalità di costituzione dell'elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo;
- c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Le suddette Linee Guida Anac, si riferiscono, in particolare, alle tre seguenti fattispecie di importo per l'affidamento di lavori:

- a) inferiore a € 40.000,00
- b) pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00
- c) pari o superiore € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00

in conformità all'art. 36 c. 2 lettere a), b), c); per quanto concerne, invece, gli appalti di lavori d'importo pari o superiore ad € 1.000.000,00, l'art. 36 c. 2 lettera d) statuisce che si debba ricorrere alle procedure ordinarie.

L'Azienda Ospedaliera Papardo ha, quindi, la necessità di dotarsi di un Elenco di Operatori Economici qualificati ai fini dell'applicazione della disciplina degli affidamenti di lavori previsti dall'art. 36 del Codice Appalti.

Il presente Regolamento è rivolto a:

- 1. disciplinare il sistema di formazione dell'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori con le modalità di cui all'art. 36 del Codice Appalti;**
- 2. individuare i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta.**

Per quanto riguarda invece gli elenchi di operatori economici per l'esecuzione di servizi e forniture, nonché le modalità di conduzione di indagini di mercato, si rimanda a separato regolamento interno aziendale.

L'Elenco viene formato da operatori economici che, attraverso la procedura di iscrizione, dimostrino di possedere adeguata qualificazione per la partecipazione alle procedure di affidamento ed esecuzione di lavori di importo inferiore alla soglia di 1.000.000 di euro.

L'Elenco potrà essere utilizzato nelle procedure negoziate per l'esecuzione di lavori nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 36, comma 2, lettere a), b) e c) del Codice Appalti.

Ai sensi delle citate Linee Guida nr. 4 dell'ANAC, gli elenchi di operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice e con le linee guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni.

Questa Azienda è già dotata di un elenco di operatori economici, denominato "Albo delle Imprese di Fiducia" costituito nell'Anno 2011 e utilizzato dalla S.C. Tecnico per l'affidamento dei lavori c.d. in economia (ex art. 125) fino alla concorrenza del limite dell'importo di € 200.000,00.

Gli Operatori Economici già validamente iscritti non dovranno ripresentare istanza dato che, sostanzialmente, i requisiti di cui all'art. 80 del nuovo Codice Appalti si equivalgono con quelli dell'ex art. 38 del D.L.vo nr. 163/2006 (peraltro si tratta di requisiti di tipo dinamico che devono essere dichiarati "ex novo" per ogni procedura di affidamento) e i requisiti di qualificazione sono rimasti invariati.

Nell'espletamento delle procedure semplificate e nella scelta degli operatori economici da invitare alle procedure semplificate di cui al richiamato art. 36 deve essere garantito il rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice Appalti.

Deve, quindi essere garantito in relazione:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 1 - Oggetto

Il presente documento costituisce il Regolamento per la formazione e gestione di un Elenco di Operatori Economici per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro con l'espletamento delle procedure di affidamento previste dall'art.36, comma 2, lett. a), b) e c) del Codice Appalti.

Il presente Regolamento ne disciplina la costituzione, la tenuta, l'aggiornamento, la pubblicità e le modalità di utilizzo per gli affidamenti di lavori, individuando i criteri di scelta degli OO.EE.

Le regole di affidamento sono finalizzate ad assicurare che lo stesso avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Il Regolamento descrive i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici al fine di ottenere l'iscrizione all'Elenco, e indica l'idonea documentazione a comprova del possesso dei predetti requisiti.

L'Elenco contiene la lista degli operatori economici in possesso di:

- requisiti di carattere morale di cui all'art. 80 del Codice, dichiarati in sede di presentazione dell'istanza ai sensi del D.P.R. n.445/2000;
- requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1 lettera a) del Codice Appalti;
- requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1 lettere b) e c) del Codice Appalti certificati, rispettivamente, da apposita Attestazione SOA o dalla documentazione prevista dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 per gli OO.EE. non in possesso di Attestazione SOA.

L'Elenco viene formato in ordine alfabetico.

L'Elenco presenta carattere aperto, pertanto gli operatori economici in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione per tutta la durata dell'Elenco stesso.

I riferimenti normativi del presente Regolamento dovranno intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto risulti incompatibile con sopravvenute e inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

L'Elenco degli operatori economici sarà costituito da due parti, rispettivamente, composte da:

- operatori economici qualificati con Attestazione SOA
- operatori economici qualificati con art. 90 – D.P.R. 207/2010.

Nell'ambito dell'Elenco, l'Azienda può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, gli operatori economici da invitare alle singole procedure di affidamento di lavori.

Art. 2 - Campo di applicazione

L'Elenco sarà utilizzato per individuare gli Operatori economici qualificati da interpellare per l'affidamento di lavori ai sensi dell'art. 36 per importi inferiori ad € 1.000.000,00.

Per affidamenti di importo superiore a € 500.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 deve essere motivato il mancato ricorso a procedure ordinarie (linee guida nr. 4 Anac punto 6.3).

Tale Elenco potrà essere utilizzato anche per le procedure relative ad interventi di urgenza o somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice.

Questa Azienda si riserva, comunque, la facoltà di procedere all'acquisizione di lavori, mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

La tipologia di lavori oggetto degli affidamenti agli operatori economici iscritti all'Elenco di cui al presente regolamento vede esclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dato che la stessa risulta negoziabile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Qualunque variazione normativa successiva in materia sarà automaticamente recepita dal presente Regolamento.

Art. 3 - Pubblicazione

La formazione dell'Elenco avviene previa pubblicazione, di apposito avviso permanente sul sito internet di questa Azienda nella sezione *Azienda – Bandi di gara e contratti – Avvisi pubblici in corso*.

Nell'avviso saranno indicate le modalità per richiedere l'iscrizione, i requisiti che i soggetti interessati devono possedere per ottenere l'iscrizione, la documentazione da presentare, utilizzando la modulistica predisposta dalla competente S.C. Tecnico di questa Azienda.

Il predetto avviso sarà pubblicato anche sul sito del M.I.T. – Servizio Contratti Pubblici al fine di dare una più ampia pubblicità agli OO.EE.

Nel predetto Elenco vengono inclusi gli operatori economici che risultano già regolarmente iscritti all'ex Albo delle Imprese per l'affidamento di lavori ai sensi dell'ex art. 125 del cessato D.L.vo nr. 163/2006.

Art. 4 - Requisiti di ammissione e soggetti ammessi

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, ad esclusione della lettera d) Codice Appalti in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, di carattere professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) e di carattere economico-finanziario tecnico-organizzativo di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) del Codice Appalti compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 5.

Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. Inesistenza delle cause d'esclusione dagli appalti di cui all'art. 80 del Codice Appalti;
2. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri commerciali dello Stato di provenienza;
3. a) Attestazione di qualificazione SOA
oppure
b) Requisiti previsti dall'art. 90 DPR n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, tranne che per i requisiti di cui al punto 3 lett. b) per cui deve essere prodotta apposita documentazione a corredo dell'istanza.

L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese.

In ogni momento l'Azienda, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti l'invio di attestazioni, autocertificazioni o altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi.

Dopo l'iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio, dovrà essere comunicata tempestivamente ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi.

Art. 5 - Categorie e classifiche d'importo

Le tipologie dei lavori oggetto di affidamento ai sensi del presente regolamento sono riferite a tutti gli interventi che risulteranno necessari per il patrimonio immobiliare di questa Azienda, con espressa esclusione degli interventi rientranti nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili per cui questa Azienda utilizzerà la piattaforma del ME.PA. su cui tale tipologia risulta negoziabile data la presenza di appositi bandi per "Lavori di manutenzione".

Gli Operatori economici sono iscritti per categorie e, all'interno di ciascuna categoria, per la relativa classifica, nel caso di qualificazione con Attestazione SOA, o per il relativo importo, nel caso di qualificazione ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010

Art. 6 - Procedimento di iscrizione

L'operatore economico che intenda essere inserito nell'Elenco dovrà far pervenire apposita istanza, utilizzando il modello appositamente predisposto, sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata dalla documentazione richiesta, a questa Azienda tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec-aopapardo.it o tramite consegna al Protocollo Generale dell'Azienda Ospedaliera Papardo – S.C. Tecnico – c.da Papardo snc – 98158 Messina.

Nel caso di presentazione a mezzo PEC, l'istanza dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.

L'operatore economico dovrà indicare la categoria e le fasce per la quale chiede l'iscrizione. Può essere richiesta l'iscrizione in più categorie.

L'operatore economico, una volta iscritto all'Elenco, potrà richiedere in ogni momento la modifica di qualsiasi dato, compresa la categoria di iscrizione, mediante apposita istanza.

I soggetti di cui all'art. 4 potranno proporre domanda di iscrizione all'Albo con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria a titolo individuale ed in forma associata, nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

Saranno prese in considerazione le istanze già pervenute antecedentemente alla pubblicazione dell'Avviso di istituzione ovvero di aggiornamento e non saranno tenute in considerazione quelle non conformi alle prescrizioni dettate.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione resta sospeso sino a che l'operatore economico non fornisca le richieste integrazioni.

Sono da considerarsi inseriti nell'Elenco gli operatori economici che, in seguito ad istanza presentata secondo le modalità indicate nel presente regolamento, non riceveranno comunicazione di diniego all'iscrizione o richiesta di documentazione integrativa.

Art. 7 - Aggiornamento e Pubblicità dell'Elenco.

La valutazione delle istanze di inserimento o variazione, da inviare via PEC all'indirizzo protocollo@pec-aopapardo.it, nonché l'aggiornamento dell'Elenco, avverranno entro il termine di trenta giorni.

La pubblicazione dei dati aggiornati sul sito dell'A.O. Papardo nell'apposita sezione dedicata all'Elenco Operatori economici – “Azienda\Elenco Operatori Economici\Affidamento lavori art. 36”, avverrà a cura Responsabile della tenuta dell'Elenco che è responsabile del corretto inserimento dei dati entro 30 gg. dalla ricezione dell'istanza di inserimento o di modifica.

Art. 8 - Utilizzazione dell'Elenco

Nell'espletamento delle procedure semplificate e nella scelta degli operatori economici da invitare alle procedure semplificate di cui al richiamato art. 36, all'interno di ciascuna categoria e nel limite dell'importo corrispondente all'affidamento, deve essere garantito il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, nonché di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse così come enunciati nel Codice Appalti.

Nella scelta degli operatori economici si dovrà tenere conto del principio di rotazione, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Ma dovrà anche essere considerato il principio della parità di chance rispetto al valore dell'affidamento.

I principi sopra esposti saranno osservati anche in caso di affidamento diretto ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 36 del Codice Appalti.

La stazione appaltante indicherà il numero di operatori da invitare, indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente, nel rispetto al meno del numero minimo previsto dall'art. 36 del Codice.

Pertanto, nel caso esista un numero di operatori economici iscritti superiore a quello determinato da questa Azienda all'interno della delibera o determina a contrarre, si procederà al sorteggio a cui parteciperanno tutti gli operatori economici regolarmente iscritti in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da affidare.

Saranno esclusi dal sorteggio, di volta in volta, gli operatori economici già affidatari di lavori con importo di gara superiore al 30% del valore della nuova gara. Saranno, inoltre, esclusi dal sorteggio gli operatori economici che sono risultati inadempienti in un precedente appalto presso questa Azienda.

Per maggiore chiarezza e a titolo esemplificativo: se si deve effettuare un sorteggio per l'invito ad affidamento di € 50.000, non saranno inclusi nel sorteggio gli OO.EE. che hanno avuto un precedente affidamento di importo superiore ad € 15.000,00.

Allo scopo di assicurare la massima trasparenza di quanto precede, nell'Elenco pubblicato sarà inserita una colonna con indicazione degli appalti affidati, ai rispettivi OO.EE.

Questa Azienda renderà, tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Si evidenzia che per affidamenti di importo superiore a 500.000,00 e fino a 1.000.000,00 deve essere motivato il mancato ricorso a procedure ordinarie.

Sugli operatori economici sorteggiati verrà effettuata una verifica sulla validità temporale dei requisiti dimostrati in fase di iscrizione sulla scorta degli atti d'ufficio. In caso di mancanza di conferma degli stessi, l'operatore economico verrà escluso dall'invito e, contestualmente, cancellato dall'Elenco (vedasi successivo art. 9).

In tale fattispecie si procederà a reintegrare il numero degli operatori economici esclusi, ripetendo il sorteggio.

La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice Appalti oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

Del sorteggio degli operatori economici da invitare a presentare offerta sarà data evidenza pubblica all'interno dell'avviso sui risultati della procedura d'affidamento nella sezione *Bandi di gara e Contratti – Gare e procedure scadute / Aggiudicazioni Esiti Affidamenti*.

L'inclusione dell'operatore economico nell'Elenco non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori e l'Azienda non è in alcun modo vincolato nei confronti dell'operatore economico iscritto.

Art. 9 Cancellazione dall'Elenco

La cancellazione dall'Albo è prevista nei seguenti casi:

- sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 4;
- mancata presentazione di offerta a seguito dell'invito a gara per tre volte in un biennio, senza fornire adeguata motivazione scritta;
- accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione;
- mancata ottemperanza alle vigenti normative;
- contenzioso discendente da contratti conclusi con il medesimo;
- iscrizione dell'operatore economico a procedura di liquidazione o cessata attività;
- a seguito di istanza scritta da parte dell'interessato.

La cancellazione preclude la nuova iscrizione per 1 (uno) anno.

Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione all'Impresa e con fissazione di un termine di 15 giorni per eventuali contro deduzioni. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.

Art. 10 Trattamento dati personali

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196 e smi., denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che questa Azienda sarà deputata al trattamento dell'archivio di dati personali dei soggetti che presenteranno istanza per l'iscrizione all'elenco operatori economici.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il Responsabile della tenuta dell'elenco operatori economici è il Direttore della S.C. Tecnico.

F.TO SULL'ORIGINALE
Il Direttore della S.C. TECNICO
Ing. Vincenzo Pernice

